

CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA

composta dai Signori magistrati:

- Dott.ssa Nicoletta Orlandi - Consigliere;
- Dott.ssa Carla Ciofani - Consigliere
- Dott. Andrea Dell'Orso - Consigliere;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. .../2021 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 15 febbraio 2022 e vertente

TRA

- MINISTERO DELL'INTERNO (cf (...)) domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato in L'Aquila;

APPELLANTE

E

- M.M. (cf) rappresentata e difesa dall'Avv. ...del foro di Teramo ed elettivamente domiciliata in (omissis) presso il suo studio giusta procura in atti;

APPELLATA

Con l'intervento del Procuratore Generale

OGGETTO: appello avverso l'ordinanza ex art. 702 bis emessa nel procedimento n. r.g. .../2021 dal Tribunale di L'Aquila e pubblicata in data 16 agosto 2021 in tema di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. M.M. e V.W. hanno introdotto, dinanzi al Tribunale di L'Aquila, , il giudizio per essere dichiarati cittadini italiani iure sanguinis in quanto i loro ascendenti, pur essendo emigrati in Brasile, avevano comunque conservato la cittadinanza italiana.

Nelle more del primo grado, il V., marito della M., ha rinunciato alla domanda, mentre l'altra ricorrente a supporto della domanda ha così dedotto:

- Il proprio bisnonno A.M., nato a S., in Provincia di Verona, è emigrato in Brasile senza però perdere mai la cittadinanza italiana;
- Analogamente, il nonno C.M., nato in territorio B. nel (...), aveva conservato la cittadinanza, iure sanguinis, italiana al pari del padre L.J.M.;

Il Ministero dell'Interno si è costituito deducendo l'infondatezza della domanda sull'assunto che M.C., essendo nato in B. nel (...) e quindi nella vigenza della c.d. "Grande Naturalizzazione", aveva perso la cittadinanza poiché non aveva, nel termine di sei mesi, espresso la propria intenzione di conservare quella italiana e non potendosi sostenere l'applicazione retroattiva della L. n. 555 del 1912.

Il Tribunale di L'Aquila, attenendosi alle sole risultanze documentali, ha accolto la domanda sul rilievo che l'ascendente della ricorrente (proprio il nonno C.M.), in quanto figlio di cittadino italiano, aveva conservato la cittadinanza, pur essendo nato all'estero, e che la perdita della stessa poteva avvenire solo sulla base di un atto volontario e cosciente del soggetto.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto appello il Ministero dell'Interno, chiedendo il rigetto della domanda proposta, attraverso la proposizione di un unico motivo con il quale ha lamentato l'errata, la carenza e la contraddittorietà del percorso argomentativo seguito del giudice di prime cure.

2.1. In particolare, la difesa erariale ha ribadito che l'ascendente dell'appellata (C.M.) ha acquisito la cittadinanza brasiliana iure soli per effetto della propria nascita in Brasile durante la vigenza del Decreto di Naturalizzazione perdendo così la cittadinanza d'origine non avendo manifestato, nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore del predetto decreto, la volontà di mantenerla e non essendoci un documento attestante la mancata naturalizzazione.

Al contempo, inoltre, ha anche evidenziato che il codice civile del 1865 ruotava intorno al principio inderogabile dell'"unicità" della cittadinanza e che solo con la L. n. 555 del 2012 è stato previsto il diritto a conservare la cittadinanza italiana.

L'appellata ha resistito al gravame insistendo per la conferma della decisione assunta dal tribunale aquilano.

Il Procuratore Generale, a cui gli atti sono stati trasmessi, ha chiesto l'accoglimento del gravame.

Il giudizio di appello è stato istruito mediante l'acquisizione delle produzioni documentali prodotte dalle parti.

All'esito dell'udienza del 15 febbraio 2022, celebrata secondo le modalità della trattazione scritta, fatte precisare le conclusioni, la causa, giusta ordinanza riservata del 17 febbraio 2022, è stata trattenuta in decisione con concessione del doppio termine di cui all'art. 190 c.p.c..

2.2. In limine litis, deve rilevarsi il mancato deposito ad opera delle parti della comparsa conclusionale.

A tal proposito deve integralmente condividersi l'assunto secondo cui tale situazione non comporta alcuna rinuncia tacita ed anzi produce l'effetto di richiamare integralmente le precedenti conclusioni già formulate all'atto della costituzione in giudizio (cfr Cass Civ, Sez III, 10.1.2014 n. 5018).

3. In assenza di ulteriori questioni preliminari, la controversia ben può essere sin da subito delibata nel merito.

L'appello è infondato e, di conseguenza, deve essere rigettato per le ragioni di seguito esposte.

3.1. Ai soli fini di un corretto inquadramento fattuale e sistematico della vicenda che ci occupa deve osservarsi quanto segue.

Ed allora, risulta incontroverso che l'ascendente iniziale dell'appellata, M.A., nato nel (...) a S., provincia di Verona, pur essendosi trasferito (in data incerta in Brasile), abbia conservato la cittadinanza italiana, come da certificato negativo di naturalizzazione regolarmente prodotto in atti.

Il figlio, C.M. è certamente nato in B. nel (...) e quindi successivamente al decreto di grande naturalizzazione sicchè l'essenza della lite risiede nello stabilire se con riguardo a tale ascendente delle parti appellate si possa ritenere la persistenza della cittadinanza italiana oppure, come argomentato dalla difesa erariale, la perdita della stessa per ius soli.

La soluzione della questione (che involge profili di stretto diritto) implica la ricostruzione della cornice normativa al cui interno deve essere inquadrata la vicenda che ci occupa.

Al momento della costituzione dell'unità d'Italia, un primo complesso di disposizioni riguardanti la cittadinanza fu dettato subito dopo la proclamazione del Regno d'Italia. La materia era disciplinata dagli artt. 1-15 del codice civile del 1865, articoli tratti dal codice civile del Regno Sardo.

In particolare, per quanto di interesse, l'art. 11, comma 1, del c.c. del 1865 stabiliva che la cittadinanza italiana si perdeva: 1) in caso di rinuncia espressa da parte del cittadino; 2) da colui che abbia ottenuto la cittadinanza di paese estero; 3) da colui che avesse accettato un impiego da un governo estero senza autorizzazione del governo italiano. Il secondo comma del suddetto articolo prevedeva che perdessero la cittadinanza italiana anche la moglie e i figli di chi avesse perso lo status di cittadino, salvo che avessero mantenuto la propria residenza in Italia.

La perdita della cittadinanza, dunque, si ricollegava ad un'attività volontaria, consistente nella rinuncia espressa o in un'attività incompatibile con il mantenimento dello status originario.

In linea con l'impostazione del codice civile del 1865 si è rivelata anche la L. n. 555 del 2012, che all'art. 8 così stabiliva: "Perde la cittadinanza:

- 1 chi spontaneamente acquista una cittadinanza straniera e stabilisce o ha stabilito all'estero la propria residenza;

- 2 chi, avendo acquistata senza concorso di volontà propria una cittadinanza straniera, dichiara di rinunciare alla cittadinanza italiana, e stabilisce o abbia stabilito all'estero la propria residenza. Può il Governo nei casi indicati ai numeri 1 e 2 dispensare dalla condizione del trasferimento della residenza all'estero;

- 3 chi, avendo accettato impiego da un Governo estero od essendo entrato al servizio militare di potenza estera, vi persista nonostante l'intimazione del Governo italiano di abbandonare entro un termine fissato l'impiego o il servizio".

Il successivo articolo 10 prevedeva inoltre che "La donna maritata non può assumere una cittadinanza diversa da quella del marito anche se esista separazione personale fra coniugi.

La donna straniera che si marita ad un cittadino acquista la cittadinanza italiana. La conserva anche vedova salvochè, ritenendo o trasportando all'estero la sua residenza, riacquisti la cittadinanza di origine.

La donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi. In caso di scioglimento del matrimonio ritorna cittadina se risieda nel Regno o vi rientri, e dichiara in ambedue i casi di voler riacquistare la cittadinanza. Alla dichiarazione equivarrà il fatto della residenza nel Regno protratta oltre un biennio dallo scioglimento, qualora non vi siano figli nati dal matrimonio predetto".

La Corte costituzionale con sentenza 16 aprile 1975, n. 87 (in Gazz. Uff., 23 aprile 1975, n. 108, edizione speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna.

In ultimo, l'art. 16 ha stabilito che "Le dichiarazioni prevedute nella presente legge possono esser fatte all'ufficiale di stato civile del Comune, dove il dichiarante ha stabilito o intende stabilire la propria residenza, o ad un regio agente diplomatico o consolare all'estero.

La facoltà di ricevere le dichiarazioni potrà essere estesa dal Governo del Re ad altri pubblici ufficiali".

All'interno del panorama normativo si sono poi inserite alcune pronunzie, in certi casi peraltro anche assai risalenti nel tempo (è il caso della Corte di Cassazione di Napoli del 1907), che hanno contribuito a fare chiarezza sulla questione.

In particolare, la decisione della S.C. partenopea (che ha invero rigettato la domanda volta al riconoscimento della cittadinanza italiana in una controversia relativa all'applicazione della legislazione in una controversia in tema di successione) ha stabilito il principio secondo cui la cittadinanza italiana può perdersi solo in forza di una rinuncia tramite un atto volontario ed esplicito

e non anche a seguito di una rinuncia implicita derivante dal mancato esercizio della rinuncia alla cittadinanza brasiliana.

Nel gennaio del 1983 la sentenza n. 30 della Corte Costituzionale, in considerazione della parità giuridica tra i sessi, ha riconosciuto alla donna la facoltà di trasmettere la cittadinanza alla propria prole.

Tale principio, che immediatamente ha modificato il dettato della legge vigente, con retroattività, ormai riconosciuta, al 1.1.1948, è stato recepito nel corpo della L. n. 123 dell'aprile dello stesso anno che ha regolamentato in senso liberale e favorevole al minore la trasmissione della cittadinanza *jure sanguinis*.

La situazione qui considerata è quella venutasi a creare con l'entrata in vigore della citata L. n. 123 del 1983.

L'art. 5 di tale legge si riferiva esclusivamente a coloro che erano minorenni alla data di entrata in vigore della legge stessa (27 aprile 1983). La posizione di cittadinanza dei cittadini italiani che erano maggiorenni a quella data continuava ad essere regolata dalla precedente normativa (L. n. 555 del 1912 e, con decorrenza 1.1.1948, sentenza n. 30/1983 della Corte Costituzionale).

La posizione della giurisprudenza (sino a questo punto di solo merito) è risultata aderente alla soluzione fornita dal tribunale aquilano.

Nello specifico, è stato stabilito che "La natura del diritto di cittadinanza, personale ed assoluto, che può perdersi solo in forza di rinuncia volontaria ed esplicita, porta ad affermare che dal fatto negativo del mancato esercizio della rinuncia alla cittadinanza straniera (nella specie brasiliana) non può discendere l'automatica perdita della cittadinanza italiana. In questo senso l'art. 8 della L. n. 555 del 1912, che pone in evidenza come la rinuncia alla cittadinanza debba sostanziarsi in un atto consapevole e volontario, si può ritenere in linea di continuità con il codice civile del 1865" (cfr Trib Roma, Sez XVIII, 25.2.2020).

Sempre su tale linea è stato evidenziato che, "Lo stato di cittadinanza deve riconoscersi in via giudiziaria (e anche a prescindere da una esplicita dichiarazione di volontà resa dal soggetto interessato), anche al figlio legittimo di madre cittadina nato prima dell'entrata in vigore della Costituzione, attesi i caratteri di absolutezza, originarietà, indisponibilità e imprescrittibilità dello status civitatis, in quanto qualità della persona, rispetto alla quale non può essere applicata la categoria delle 'situazioni esaurite', come tali insensibili all'efficacia naturalmente retroattiva delle

pronunce di incostituzionalità, se non quando essa sia stata oggetto di un accertamento contenuto in una sentenza passata in giudicato" (cfr Trib Roma, Sez I, 1.9.2020).

Per dovere di completezza, non ignora questo Collegio l'esistenza di un diverso orientamento interpretativo, formatosi in ambito di merito di recente, secondo cui la cittadinanza estera ben può essere acquisita anche tacitamente, la prova in ogni caso del mantenimento di quella italiana deve porsi a carico del soggetto richiedente, il principio di effettività consente di ritenere la perdita della cittadinanza mediante l'estrinsecazione di comportamenti (da intendersi in tal modo ed in armonia con i principi costituzionali, espressione di una volontà di rinuncia) chiaramente in contrasto con la permanenza di quella italiana, lo *ius soli* ha comunque, per gli ascendenti successivi nati certamente sul territorio estero la perdita della cittadinanza italiana (cfr Corte Appello Roma, 5.7.2021).

Tale opzione ermeneutica, però, non può essere condivisa e deve di conseguenza essere disattesa in quanto:

- a) nella materia della cittadinanza, vertendosi pacificamente in un ambito di diritti assoluti della personalità, il tema della perdita va affrontato con un approccio più formalistico;
- b) ne deriva, pertanto, come non possa, a meno che non ricorrano le condizioni espressamente previste dalla legge, darsi ingresso a modalità di rinuncia tacita della cittadinanza italiana;
- c) una simile interpretazione, difatti, si pone in contrasto con la legislazione all'epoca vigente;
- d) tale impostazione non può subire deroghe neppure spostando l'asse del discorso sul diverso versante dello *ius soli*;
- e) ai fini dell'assolvimento dell'onere della prova, in presenza di un certificato negativo di naturalizzazione (come accaduto nel caso che ci occupa), non può spingersi sino al punto di dare la dimostrazione che l'avo fosse rimasto del tutto alieno all'assetto sociale brasiliano;
- f) a tale conclusione, inoltre, deve pervenirsi nell'ipotesi in cui non sia stata sollevata alcuna contestazione sulle veridicità del certificato o siano stati quanto meno allegati dal Ministero elementi in grado di metterne in discussione la valenza probatoria;
- g) nella fattispecie non è stata dimostrata la sussistenza di condotte tacite di perdita della cittadinanza atteso che nel certificato di matrimonio di L.M. e neppure in quello del figlio L.J. (padre dell'odierna appellata) vi è traccia dell'acquisizione della cittadinanza brasiliana;

Non è neppure fuor d'opera considerare che sempre la stessa Corte Territoriale, con un arresto di poco successivo (trattasi nello specifico della sentenza n. 6640 dell'8 ottobre 2021) ha aderito all'indirizzo secondo cui il principio la perdita della cittadinanza deve essere ricondotta esclusivamente ad una espressa manifestazione di volontà del cittadino italiano, trattandosi di principi inerenti diritti fondamentali della persona, ha correttamente affermato che debba escludersi la possibilità di una perdita della cittadinanza per decreto generale del Paese "ospitante", come quello brasiliano del 1889.

Il medesimo ufficio, di recente, ha assunto una decisione che si è allineata nel medesimo solco interpretativo avendo ritenuto che "il risultato del conferimento della cittadinanza straniera, nel caso di specie, risulta scaturire da un atto d'imperio, seppure sottoposto a condizione e dilazionato nel tempo; anche qualora l'avo degli appellati ne fosse stato destinatario, tanto già esclude, alla luce dei rilievi che precedono, l'applicabilità della disciplina dell'art. 11 del Codice del 1865, per quanto interessa riferito alle ipotesi in cui il conseguimento della cittadinanza straniera fosse stato ottenuto a seguito di una scelta volontaria e consapevole. Anziché l'effetto della dismissione dello status di suddito del Regno, dunque, la mancata dichiarazione di voler conservare quella italiana ha rilevato sul piano della successiva acquisizione della cittadinanza brasiliana" (cfr Corte Appello Roma, Sez I, 4.3.2022 n. 1494).

Tali principi vanno quindi trasfusi all'interno della fattispecie che ci occupa e dalla loro corretta applicazione la soluzione del caso consegue de plano.

4. Nel caso in esame, dunque, va osservato, che l'appellata ha fornito la prova, mediante la produzione del certificato negativo di naturalizzazione dell'avo italiano, che M.A. non aveva acquistato la cittadinanza brasiliana. N. contestazione è stata sollevata dall'Avvocatura dello Stato e, dunque, deve desumersi che la bisnonno del ricorrente non avesse aderito alla Grande Naturalizzazione.

Per ciò che attiene la posizione di M.C. nato nel vigore del codice civile del 1865, va sottolineato che l'art. 4 del suddetto codice recitava "è cittadino il figlio di padre cittadino".

Dunque, anche non volevo applicare il decreto di naturalizzazione, non è condivisibile, anche in assenza di elementi di riscontro probatorio, la tesi dell'appellante secondo cui ai sensi dell'art. 11 del c.c. del 1865, l'avo dell'appellata ha iure soli perso la cittadinanza d'origine e, conseguentemente, anche gli altri ascendenti, non essendo stata interrotta la trasmissione della cittadinanza iure sanguinis.

Per quanto sopra detto, la perdita della cittadinanza italiana poteva avvenire non con l'effetto automatico dell'applicazione di una norma straniera, ma solo con una dichiarazione formale di rinuncia.

Risulta, dunque, che M.C. ha mantenuto la cittadinanza italiana, come risulta dal certificato negativo di naturalizzazione, e l'ha trasmessa al figlio L.J., che a sua volta l'ha trasmessa alla figlia M..

Non colgono nel segno e non possono essere condivise le ampie argomentazioni svolte dall'appellante mediante una lettura esorbitante rispetto al suo effettivo significato della sentenza della Corte di Cassazione di Napoli (che ha cassato invero la decisione di secondo grado per difetto di motivazione e quindi per non aver valutato l'iscrizione del cittadino emigrato in Brasile nelle liste elettorali) ed il richiamo a pareri sia dottrinali che delle autorità consolari dell'epoca a cui non è possibile conferire alcun crisma di ufficialità.

Per tali ragioni, quindi, l'appello deve essere rigettato.

5. Quanto alle spese di lite del presente grado, deve farsi applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 77/18 che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 92 comma 2 c.p.c. nella formulazione successiva all'entrata in vigore della L. n. 164 del 2014 nella parte in cui ha escluso la compensazione in presenza di gravi ed eccezionali ragioni.

La novità assoluta della questione, idonea a soddisfare il suddetto requisito, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.

6. Nonostante il rigetto dell'appello, non deve procedersi all'applicazione della condanna prevista dall'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228 del 2012, che prevede l'obbligo del versamento, per l'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame) trattandosi di controversia non assoggettata al pagamento del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte di Appello di L'Aquila, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto avverso l'ordinanza ex art. 702 bis emessa nel procedimento n. r.g. 688/21 dal Tribunale di L'Aquila e pubblicata in data 16 agosto 2021, così decide nel contraddittorio delle parti:

- a) rigetta l'appello per le causali di cui in motivazione;
- b) compensa integralmente tra le parti le spese di lite;

Conclusioni

Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 10 maggio 2022.

Depositata in Cancelleria il 6 luglio 2022.